

REGOLAMENTO S.I.C.O.A.

Art. 1 (ISCRIZIONE)

L'iscrizione all'Associazione S.I.C.O.A. dei Soci prevede che gli interessati inviino domanda scritta al Presidente dell'Associazione. Tale domanda, che si effettua compilando l'apposito modulo nel rispetto delle leggi sulla Privacy, comporta la conoscenza dello Statuto e del Regolamento e l'accettazione dei loro articoli. L'iscritto ha l'obbligo di versare puntualmente la quota Sociale, il cui importo viene stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 (CONDIZIONI)

I requisiti minimi necessari per ottenere l'iscrizione sono quelli non discriminatori elencati nell'art. 3 dello Statuto.

Art. 3 (RIFIUTO DOMANDA DI ISCRIZIONE)

Il Consiglio Direttivo può non concedere l'iscrizione per validi motivi, che vengono comunicati per iscritto al richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda di iscrizione.

Art. 4 (ESCLUSIONE)

Cessano di appartenere all'Associazione i membri receduti, o coloro che comunichino per iscritto tale volontà al Consiglio Direttivo, oppure coloro che vengano esclusi. L'esclusione può avvenire:

- per non aver versato la quota associativa da oltre due anni;
- per avere assunto iniziative in contrasto con gli intenti e gli scopi dell'Associazione, e/o comunque non consoni alle linee programmatiche del Consiglio Direttivo;
- per aver arrecato all'Associazione danni materiali e/ di immagine.

L'esclusione del Socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso il Socio, escluso, avrà facoltà di ricorrere al giudizio inappellabile dei Probiviri, previa presentazione di "ricorso", tramite lettera Raccomandata o pec, indirizzata ai Probiviri, presso la sede dell'Associazione, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di "esclusione". I Probiviri dovranno rispondere entro 60 giorni dalla data di ricevimento del "ricorso".

Art. 5 (CARICHE SOCIALI)

Possono accedere alle cariche sociali solo ed esclusivamente i Soci Ordinari (medici che operano in ambito cardiovascolare, non solo specialisti in cardiologia o specialità equipollenti e affini, ma tutti i medici che operano in attinenza alle patologie cardiovascolari), regolarmente iscritti al 31/12 dell'anno che precede quello dell'elezione ed in quello in corso. È vietato ricoprire più di una carica sociale, tranne che per casi eccezionali e su disposizione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 (SOSTITUZIONI)

In caso di dimissioni, di recesso, di esclusione, o di assenza a tempo indefinito, salvo quanto già definito dallo statuto, le sostituzioni avverranno seguendo i seguenti criteri:

- a) Presidente: verrà sostituito dal Vicepresidente;
- b) Vicepresidente: verrà sostituito dal membro del Consiglio Direttivo più anziano, in ordine di età;
- c) i membri del Consiglio Direttivo: saranno sostituiti dai primi non eletti, purché questi risultino ancora regolarmente iscritti al 31/12 dell'anno precedente. In caso non vi sia una graduatoria, verrà fatta richiesta di nuove candidature tra chi regolarmente iscritto per l'anno in corso;



- d) Segretario e il Tesoriere nazionale: saranno sostituiti da un altro membro del Consiglio Direttivo precedentemente integrato, in seguito a delibera da parte del Consiglio Direttivo. Tale sostituzione deve avvenire nel più breve tempo possibile;
- e) Probiviri: saranno sostituiti da Soci ordinari su delibera del Consiglio Direttivo.
- f) Delegati regionali: saranno sostituiti da Soci ordinari su delibera del Consiglio Direttivo;
- g) Past President: per ovvie ragioni non può essere sostituito e pertanto la sua carica resterà vacante;
- h) Presidente Eletto: non potrà essere sostituito e sarà necessario indire con urgenza nuove elezioni. Le candidature in questo caso saranno presentate direttamente agli associati con pubblicazione sul sito. Il nuovo Presidente Eletto così nominato resterà in carica per un periodo corrispondente a quello di sostituzione.

Art. 7 (SCADENZA MANDATI)

Le cariche sociali hanno durata di 3 anni. La carica di Presidente Eletto dura un anno, a partire dalla elezione che ha luogo 12 mesi prima della scadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo in carica. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dei Probiviri, e del Presidente Eletto dovranno svolgersi, come da Statuto, preferibilmente in occasione dell'Assemblea Generale Elettiva da tenersi durante il Congresso Nazionale della Società, entro il trimestre successivo alla scadenza.

Qualora la candidatura alla presidenza sia unica non sarà necessario procedere con le elezioni a scrutinio segreto, e il/la candidato/a sarà ritenuto automaticamente eletto. Analogamente si procederà per i consiglieri. Nel caso venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presidente in carica dovrà indire le nuove elezioni secondo le modalità previste dall'art. 9 del Regolamento stesso.

Art. 8 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE)

L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria all'inizio di ogni nuovo mandato su convocazione del Presidente nazionale.

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal Presidente, in seguito a sua iniziativa personale o su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci ordinari, almeno dieci giorni prima, mediante pubblicazione sul sito Web dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria deve avvenire con almeno trenta giorni di preavviso, sempre mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione. Nel relativo avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità che l'Assemblea si svolga non in luogo fisico, bensì esclusivamente mediante collegamento video-audio. Nello stesso ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti dei quali sia stata richiesta la discussione da non meno di venticinque Soci ordinari. È valida a tutti gli effetti in prima convocazione l'Assemblea che sia costituita da non meno della metà dei soci ordinari, comprese le eventuali deleghe. Qualora fosse necessaria una seconda convocazione, questa sarà valida con qualsiasi numero di Soci ordinari presenti.

Art. 9 (ELEZIONI)

L'assemblea generale elettiva è presieduta dal Presidente Nazionale di S.I.C.O.A.. All'atto del suo insediamento viene nominato Segretario assembleare uno dei Membri del Consiglio Nazionale.

Quest'ultimo coadiuverà il Presidente e stilerà un sintetico verbale relativo ai lavori.

In apertura di Assemblea su proposta del Presidente Nazionale di S.I.C.O.A., nonché Presidente dell'Assemblea elettiva, verrà nominata una "Commissione Elettorale" composta da tre Soci ordinari presenti, ed il Segretario Assembleare ne assumerà le

funzioni di Presidente. Tale Commissione resterà in carica fino alla chiusura della seduta assembleare e avrà il compito di verificare:

- 1) i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- 2) il diritto di voto dei singoli Soci;
- 3) la regolarità delle deleghe che dovranno essere presentate utilizzando un apposito modulo precompilato – che verrà predisposto dalla Segreteria Nazionale – con firma autografa ed allegata copia della carta d'identità del delegante. È ammessa una sola delega per ciascun socio;
- 4) la nomina di n. 3 Membri, scelti tra i Soci non candidati che avranno il compito di sovrintendere alla regolarità delle votazioni e che procederanno allo spoglio elettorale. Hanno diritto al voto i Soci Ordinari iscritti all'Associazione al 31/12 dell'anno precedente le elezioni e regolarmente iscritti per l'anno in corso.

Tutti i Soci ordinari sono eleggibili se Specialisti in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare. Il Presidente Eletto, viene nominato dall'Assemblea con elezioni a scrutinio segreto che si devono tenere 12 mesi prima della naturale scadenza del Consiglio Direttivo, scegliendo tra una rosa di candidati che hanno sottoposto la propria candidatura al Consiglio stesso. La presentazione della propria candidatura deve pervenire al Consiglio Direttivo a mezzo PEC almeno 120 giorni prima delle elezioni e deve esser sottoscritta e supportata dalla firma di 50 Soci Ordinari dell'Associazione e corredata da CV.

Il Presidente Eletto, trascorso l'anno di carica e, in coincidenza con la scadenza degli altri componenti del Consiglio Direttivo, assume automaticamente la carica di Presidente.

Le candidature, invece, alla carica di Consigliere e di Proboviro vanno inoltrate attraverso la presentazione di liste corredate da una richiesta sottoscritta da ciascun candidato supportata da 20 Soci Ordinari presentata con allegato CV da inviare a mezzo PEC a S.I.C.O.A. almeno 60 (sessanta) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea Generale Elettiva in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione al termine della naturale scadenza del triennio.

Ciascuna lista elettorale presentata deve essere identificata da un nome e deve comprendere:

- nove nominativi di candidati alla carica di Consigliere;
- tre nominativi di candidati alla carica di Proboviro.

I voti saranno espressi a scrutinio segreto su un'unica scheda e i Soci con diritto di voto dovranno riportare, sulla stessa scheda elettorale, il nome della lista prescelta. I componenti della lista che otterrà il maggior numero di voti validi risulteranno eletti alle rispettive cariche sociali di Consiglieri e Probiviri.

Nel caso in cui due o più liste dovessero ottenere lo stesso numero di voti prevarrà la lista i cui componenti vantano complessivamente una maggiore anzianità in seno alla Società. In caso di elezioni a mezzo di strumenti elettronici il Consiglio Direttivo provvederà a illustrare le modalità di espressione del voto, i tempi, le chiavi di accesso, con apposite istruzioni scritte da pubblicare sul sito e da inviare ai soci contestualmente alla convocazione dell'assemblea.

Art. 10 (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno ogni trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga ragionevolmente opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato dal Presidente ai diretti interessati almeno otto giorni prima della riunione. In tale avviso devono essere comunicati il luogo, la data e l'ora dell'incontro nonché gli argomenti da discutere all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità che le riunioni si svolgano non in luogo fisico, bensì esclusivamente mediante collegamento video-audio. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono dirette dal Presidente. Per la loro validità è necessario che sia presente almeno la metà dei suoi componenti, anche a mezzo di strumenti di video-audioconferenza.




Non sono ammesse deleghe.

In caso di urgenza sono valide le consultazioni scritte a mezzo mail che dovranno contenere il quesito e la possibilità di rispondere positivamente o negativamente. In caso di decisioni prese in tale modo, la delibera dovrà comunque essere riportata anche nel verbale della riunione del Consiglio Direttivo successiva.

Art. 11

Il presente regolamento interno è parte integrante dello Statuto.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82. L'ORIGINALE
E' MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME. SI RILASCIA IN CARTA LIBERA PER USO
FISCALE.
MILANO, 13/06/2025